

COMUNE DI MATERA



N. 4 del Registro Deliberazioni di Consiglio - **ORIGINALE**

OGGETTO:

Adesione alla definizione agevolata delle entrate tributarie e delle sanzioni contestate per le violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 28, ai sensi dell'articolo 6 – ter, decreto legge n.193/2016 coordinato con la legge di conversione n. 225/2016. Approvazione regolamento.

Il giorno 27/01/2017 alle ore 16,40 in Matera e nella Sala delle adunanze consiliari della Sede provinciale, convocato con appositi avvisi consegnati a domicilio di ciascun Consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria di prima convocazione. Risultano presenti:

- DE RUGGIERI RAFFAELLO	P	- TORTORELLI ANGELO	P
- LAPOLLA ANGELO	P	- MANICONE FRANCESCO P.	P
- RUBINO ROSSELLA	P	- SASSO VITO	P
- BUCCICO ROCCO M.	-	- L'EPISCOPIA GASPARE	P
- VENA MARIA TERESA	P	- ADDUCE SALVATORE	P
- SANSONE ANTONIO	P	- ANTEZZA ANNUNZIATA	P
- MORELLI MARIO	P	- SCAROLA GIOVANNI	-
- TOTO AUGUSTO	P	- IACOVONE ANTONIO	P
- DI LENA EUSTACHIO	-	- ALBA CARMINE	-
- BIANCO ANGELO	P	- TRALLI VITO MICHELE	P
- FRAGASSO DANIELE E.	P	- TROMBETTA NICOLA	P
- VIZZIELLO SAVERIO	P	- MONTEMURRO ANGELO	-
- COTUGNO ANGELO RAFFAELE	P	- DE MOLA GIANFRANCO	P
- D'ANDREA MARCO	P	- IACOVONE PIETRO	P
- ANTEZZA CARLO	-	- LIONETTI PASQUALE	-
- SARDONE ANGELO R.	P	- MATERDOMINI ANTONIO	-
- LAMACCHIA MICHELE	P		

Presiede il Presidente del Consiglio ANGELO TORTORELLI – Partecipa il Segretario Generale MARIA ANGELA ETTORE

Il Presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Vengono designati a Scrutatori i Signori Consiglieri:

- FRANCESCO PAOLO MANICONE
- SALVATORE ADDUCE
- ROSSELLA RUBINO

IL CONSIGLIO COMUNALE

-Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. D.Lgs 267/2000

Introduce l'argomento il consigliere Montemurro, nella sua qualità di Presidente della commissione consiliare bilancio (omissis, come da verbale in atti).

Il consigliere Iacovone P. presenta un emendamento alla proposta di regolamento e, per l'occasione, viene invitato a far chiarezza il funzionario dell'Ufficio Tributi, dott. Michele De Bonis.

Non essendoci interventi vengono sottoposti a singole votazioni i vari punti che compongono l'emendamento:

Punto n.1): **sostituire il titolo e l'art.1 del testo con il seguente:** " *Regolamento per la definizione agevolata delle entrate tributarie e delle sanzioni al codice della strada non riscosse a seguito di provvedimento di ingiunzione di pagamento ex R.D. n.639/1910*"

La proposta di emendamento, posta ai voti per appello nominale **viene respinta** con 18 voti contrari, 5 favorevoli (Adduce, Antezza A., Iacovone A., Tralli, Iacovone P.) e 3 astenuti (Trombetta, Montemurro, De Mola). Sono assenti Buccico, Di Lena, Antezza C., Scarola, Alba, Lionetti, Materdomini.

Punto n.2) **Art.1 Scopo ed oggetto del regolamento:**

"1. Il presente regolamento è adottato dal Comune di Matera in applicazione delle disposizioni dell'art.6-ter del decreto legge 22 ottobre 2016, n.193, e nell'ambito della potestà regolamentare di cui all'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, al fine di disciplinare le definizioni agevolate delle entrate tributarie e delle sanzioni al codice della strada, elevate per le violazioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.639, emessi negli anni dal 2000 al 2016."

2. Per le entrate comunali di cui al comma 1, i contribuenti possono estinguere il debito versando:
Per le entrate tributarie: a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi; b) le spese relative alla notifica degli avvisi di accertamento/liquidazione e dell'ingiunzione di pagamento; c) le spese relative alle eventuali procedure cautelari e/o esecutive sostenute. *Per le sanzioni al codice della strada:* a) le somme ingiunte nel verbale sanzionatorio con la esclusione degli interessi di cui all'art.27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n.689; b) le spese relative alla notifica dei verbali e dell'ingiunzione di pagamento; c) le spese relative alle eventuali procedure cautelari e/o esecutive sostenute.

3. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per le entrate che si intende definire."

La proposta di emendamento, posta ai voti per appello nominale **viene respinta** con 18 voti contrari, 5 favorevoli (Adduce, Antezza A., Iacovone A., Tralli, Iacovone P.) e 3 astenuti (Trombetta, Montemurro, De Mola). Sono assenti Buccico, Di Lena, Antezza C., Scarola, Alba, Lionetti, Materdomini.

Il punto n.3, così per come formulato viene ritirato e si dà inizio al dibattito al quale partecipano i consiglieri Iacovone P., Adduce, l'assessore Quintano e il funzionario De Bonis. A seguito del dibattito il punto 3 viene così riformulato: Aggiungere al termine del comma 1 dell'art.3 del regolamento "... e quelli identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza."

Ripreso il dibattito intervengono il consigliere Iacovone P., il Segretario generale, il consigliere Adduce, l'assessore Quintano e il funzionario De Bonis. Al termine del dibattito il consigliere Iacovone P. **ritira** il punto 3 dell'emendamento.

Il Presidente comunica che è pervenuto un altro emendamento a firma di diversi consiglieri comunali e ne dà lettura: "All'art.1 comma 2 dopo le parole 2016 aggiungere il seguente inciso: "la

definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento". All'art.1 comma 2 sono cassate le parole da non è ammessa fino a regolamento.

Non essendoci interventi, l'emendamento n.2, è posto in votazione per appello nominale, **viene approvato** con 24 voti favorevoli e 1 astenuto (L'Episcopia). Sono assenti Buccico, Di Lena, Antezza C., Scarola, Alba, Montemurro, Lionetti, Materdomini.

Terminati gli interventi e le operazioni di voto relative ai singoli emendamenti, il tutto come da verbale in atti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 6 – ter, comma 1, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in legge, con modifiche e decorrenza 03.12.2016, dalla legge 01.12.2016, n. 225, dispone che i Comuni hanno la facoltà di escludere il pagamento delle sanzioni relative alle entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale, ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati negli anni dal 2000 al 2016;

VISTO il combinato disposto di cui all'articoli 6 – ter, comma 5, e all'art. 6, commi 10 e 11, del decreto legge n. 193/2016, che esclude l'applicabilità della predetta definizione agevolata per le sanzioni diverse da quelle tributarie, con la sola eccezione delle sanzioni contestate per le violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per le quali la definizione agevolata può avere ad oggetto la decurtazione della somme dovute esclusivamente a titolo di interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (somme dovute a titolo di interessi di mora, nonché le eventuali maggiorazioni - 10% semestrali /20% annuali - irrogate ai sensi dell'art. 27 della legge n. 689/1981);

CONSIDERATO che:

- la determinazione di aderire alla definizione agevolata delle proprie entrate deve essere effettuata dal Comune entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto legge n. 193/2016, ovvero entro la data del 1 febbraio 2017, e deve essere pubblicizzata sul proprio sito istituzionale, entro trenta giorni dall'adozione dell'atto;
- ai fini della corretta applicazione delle disposizioni recate dall'art. 6 – ter, del decreto legge n. 193/2016, il Comune deve deliberare:
 - a) il numero di rate e la relativa scadenza, che in ogni caso non potrà essere superiore al 30 settembre 2018;
 - b) le modalità di adesione alla definizione agevolata da parte del debitore;
 - c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
 - d) il termine entro il quale il Comune trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata quello delle singole rate e la scadenza delle stesse;
- la presentazione della domanda di definizione agevolata del debito portato dagli atti di ingiunzione di pagamento determina la sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza;
- in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento del debito, si verifica la decadenza della definizione agevolata, con conseguente decorrenza dei termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza e acquisizione. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

RITENUTO:

- di dover aderire alla definizione agevolata delle entrate tributarie e delle sanzioni contestate per le violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai sensi dell'articolo 6 – ter, del decreto legge n. 193/2016;

- di dover adottare un apposito regolamento per la disciplina della definizione agevolata delle entrate tributarie e delle sanzioni da violazione del codice della strada, al fine di semplificare gli adempimenti da parte degli istanti debitori;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 23/01/2017;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.49 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, il parere favorevole di regolarità tecnica da parte del Responsabile del servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario;

DATO ATTO delle modifiche apportate al regolamento dall'emendamento n.2: "All'art.1 comma 2 dopo le parole 2016 aggiungere il seguente inciso: *"la definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento"*. All'art.1 comma 2 sono cassate le parole da *non è ammessa fino a regolamento*.

VISTO il D. Lgs. 446/97;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n.267;

VISTO il D.L.n. 193/2016, convertito dalla L. n. 225/2016;

VISTO lo Statuto Comunale;

All'unanimità dei voti favorevoli resi per appello nominale da 25 consiglieri presenti. Sono assenti Buccico, Di Lena, Antezza C., Scarola, Alba, Montemurro, Lionetti, Materdomini.

DELIBERA

- 1) Di aderire alla definizione agevolata delle entrate tributarie e delle sanzioni contestate per le violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai sensi dell'articolo 6 – ter, decreto legge n. 193/2016;
- 2) Di approvare l'allegato Regolamento per la definizione agevolata delle entrate tributarie e delle sanzioni contestate per le violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 28, ai sensi dell'articolo 6 – ter, decreto legge n. 193/2016, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) Di stabilire che il Servizio Tributi è tenuto ad adottare tutti gli incumbenti necessari alla diffusione e pubblicazione sul sito istituzionale del Comune della presente deliberazione, entro giorni trenta dalla sua adozione;
- 4) Di dare atto che il responsabile del procedimento amministrativo è il Dott. Michele De Bonis funzionario responsabile di P.O. dell'Ufficio Tributi.

All'unanimità dei voti favorevoli espressi per alzata di mano da 24 consiglieri presenti. Sono assenti Rubino, Buccico, Di Lena, Antezza C., Scarola, Alba, Montemurro, Lionetti, Materdomini

- 5) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



Comune di Matera

Parere Tecnico Responsabile del Procedimento
per la DelC 00004-2017 del 27/01/2017 .
Avente oggetto:

Adesione alla definizione agevolata delle entrate tributarie e delle sanzioni contestate per le violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 28, ai sensi dell'articolo 6 – ter, decreto legge n.193/2016 coordinati

*Il Dirigente (SETTORE RISORSE ECONOMICHE e FINANZIARIE)
DELIA MARIA TOMMASELLI esprime parere Favorevole in ordine alla
regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto,
attestando, altresì, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000.*

Data Parere 13/01/2017

*Il Dirigente
F.to DELIA MARIA TOMMASELLI*

N.B. Il presente parere è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO DI CUI AL R.D. N. 639/1910 DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E DELLE SANZIONI CONTESTATE PER LE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA

Art.1

Scopo e oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato dal Comune di Matera in applicazione delle disposizioni dell'articolo 6 - ter, del decreto legge n. 193/2016 e nell'ambito della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D. Lgs 15 dicembre 1997 n. 446 riconosciuto in capo ai Comuni.
2. Con la presente disciplina, il Comune di Matera introduce, in relazione alle entrate tributarie e delle sanzioni contestate per le violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, norme che consentano ai contribuenti, in applicazione del principio di buona fede e collaborazione reciproca fra ente e contribuenti previsto dall'art. 10 della Legge 27 Luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del Contribuente), di definire la propria posizione debitoria nei confronti di questo Ente derivante dalla notificazione di tutti gli atti di ingiunzioni di pagamento ex r.d. n. 639/1910, notificati nel periodo riferito agli anni dal 2000 al 2016. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento.
3. Il regolamento disciplina le procedure e le modalità per l'adesione alla definizione agevolata, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza dell'attività amministrativa, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e dei contravventori.
4. Per la sanatoria delle entrate tributarie, oggetto della presente disciplina, è prevista l'esclusione delle sanzioni, mentre per le sanzioni contestate a seguito della violazione contestate per le violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la definizione agevolata può avere ad oggetto esclusivamente la decurtazione della somme dovute esclusivamente a titolo di interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza.

Art. 2

Soggetti ammessi

1. Sono ammessi alla definizione agevolata i soggetti che si trovano in uno dei seguenti casi:
 - a) hanno ricevuto la notifica, dal 2000 al 2016, di provvedimenti di ingiunzione di pagamento, ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639;
 - b) hanno proposto opposizione avverso i suddetti atti di ingiunzione, a condizione che la stessa opposizione non sia stato oggetto di sentenza definitiva da parte dell'organo giudicante e che l'interessato rinunci alla prosecuzione della lite, nonché alle relative spese di giudizio;
 - c) hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente agli atti di ingiunzione di pagamento. Le somme versate anteriormente alla definizione agevolata restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
2. Si possono avvalere delle presenti agevolazioni tutti i soggetti, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita.
3. Gli eredi possono definire la posizione debitoria di cui alla presente disciplina dei loro danti causa.
4. Nelle ipotesi di liquidazione, il liquidatore, o in mancanza, il rappresentante legale, possono definire la debitoria di cui alla presente disciplina.
5. Nel caso di fallimento, i curatori possono avvalersi delle agevolazioni in argomento, previa autorizzazione del giudice delegato.

6. Possono avvalersi delle presenti disposizioni agevolative anche i soggetti legalmente autorizzati delle altre procedure concorsuali diverse dal fallimento.

Art. 3

Modalità e termini di presentazione della domanda di agevolazione

1. Per poter aderire alla definizione agevolata della propria posizione, i soggetti interessati devono presentare al Comune, a pena di decadenza, dal **01.02.2017** ed entro e non oltre il **30/04/2017**, apposita domanda da redigersi su modello predisposto messo a disposizione sul sito istituzionale dell'Ente, anche per via telematica per il tramite del portale comunale "Matera Digitale, compilando tutti i dati richiesti.
2. La presentazione della domanda può avvenire, oltre che telematicamente, anche a mezzo posta elettronica certificata presso il recapito pec: *comune.matera@cert.ruparbasilicata.it* o a mezzo raccomandata del servizio postale o mediante agenzia di recapito autorizzata o a mano al Comune di Matera – Ufficio Protocollo – Via Aldo Moro 75100 MATERA.
3. Entro il **30.06.2017**, il Comune emette un provvedimento indicante le somme dovute a seguito della medesima domanda e dispone, altresì, la consegna diretta del suddetto provvedimento presso l'Ufficio Tributi o all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'istanza di agevolazione.
3. Il pagamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata deve essere effettuato nelle modalità indicate nel provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 4

Rateizzazione somme da corrispondere

1. La rateizzazione deve essere richiesta dall'interessato con la domanda di ammissione alla definizione agevolata, nei termini e nelle modalità disciplinate nel precedente articolo 3.
2. Le somme dovute possono essere dilazionate fino ad una massimo di quindici rate mensili di pari importo decorrenti dal **1 luglio 2017 (scadenza perentoria 30 settembre 2018)**.
3. L'importo minimo della rata è di € 50,00;
4. Sulle rate sono dovuti gli interessi quantificati al tasso di interesse legale.
5. Il pagamento delle rate deve essere effettuato nelle modalità descritte nel provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 5

Istruttoria e perfezionamento della domanda di definizione agevolata

1. Il Comune provvede alla verifica della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione e nell'ipotesi di accertata infedeltà delle dichiarazioni in esse contenute, rigetta le stesse con provvedimento motivato.
2. La definizione agevolata si perfeziona solo in seguito al versamento integrale dell'importo dovuto comunicato dal Comune.
3. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento del dovuto, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle ingiunzioni oggetto della domanda di definizione agevolata. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e il Comune prosegue l'attività di recupero del debito complessivo, il cui pagamento non può essere rateizzato.

Art. 6

Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Art. 7

Entrata in Vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il Presidente
ANGELO TORTORELLI

Il Segretario Generale
MARIA ANGELA ETTORE

DICHIARAZIONE: Copia della presente delibera è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, per 15 giorni consecutivi dal 13/02/2017
Matera, li 13/02/2017

Il Funzionario Incaricato
GIANFRANCA GUIDA

SI ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 13/02/2017 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 D.Lgs. 267/2000)

Matera, li 13/02/2017

Il Funzionario Incaricato
GIANFRANCA GUIDA

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto in qualità di
attesta che la presente copia cartacea della delibera di Consiglio Comunale n°DelC 00004-2017, composta da n° fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N°82/2005

Matera, li _____

Timbro e Firma dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.